

REGIONE
Molise

REGIONE
Questioni di legittimità costituzionale

Legge regionale e riserva di competenza statutaria in materia di forma di governo

Enrico Albanesi

Corte cost., 13/06/2008, n. 201

FONTE

Giur. It., 2009, 6

1. La legge dichiarata illegittima con la sentenza in commento istituiva il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Molise (art. 1, comma 1), prescrivendo che quest'ultimo fosse «nominato dal Presidente della Regione tra i consiglieri in carica» (art. 1, comma 2) e «sostituito nella Commissione consiliare [...] da un consigliere dello stesso gruppo politico o di altro gruppo di maggioranza» (art. 1, comma 7); partecipasse «alle sedute della Giunta regionale senza diritto di voto» (art. 1, comma 2); potesse «rappresentare il Presidente della Regione su disposizione dello stesso», svolgere «l'attività sotto la sua direzione» ed operare «in nome e per conto del medesimo» (art. 1, comma 3), mantenendo nell'esercizio di tale funzione «i rapporti con il Consiglio, con gli assessori, con i direttori generali, con la struttura regionale, con tutte le istituzioni e con organismi pubblici e privati» (art. 1, comma 4).

Ad avviso dello Stato ricorrente, la legge impugnata, consentendo la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione alle sedute della Giunta (sia pure senza diritto di voto), avrebbe violato gli artt. 20 e 23 dello Statuto della Regione Molise adottato nel 1971, nei quali viene disposto che la Giunta regionale è composta solamente «dal Presidente [e] da non più di otto assessori» (art. 20, comma 1) e che «le sedute della Giunta non sono pubbliche» (art. 23, comma 2). Inoltre, avendo un oggetto riconducibile all'organizzazione ed al funzionamento della Regione, la medesima legge avrebbe violato l'art. 123, comma 1, Cost. il quale dispone che ciascuna Regione determina «la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» nel proprio Statuto, ovvero sia in un atto – fonte regionale approvato attraverso la procedura legislativa rinforzata ex art. 123, commi 2 e 3, Cost.

La Regione eccepiva che la disciplina contenuta negli artt. 20 e 23 dello Statuto regionale riguardava i soli membri di diritto della Giunta, cioè gli assessori, non escludendosi dunque la possibilità per il Sottosegretario alla Presidenza di partecipare alle sedute: alcune normative settoriali già prevedono che alle riunioni della Giunta possano partecipare soggetti «tecnici» quali i dirigenti dell'amministrazione regionale. La normativa impugnata non avrebbe comportato inoltre alcuna «alterazione della forma di governo regionale» disciplinata nel vigente Statuto né alcuna «modifica organizzativa o di funzionamento dell'apparato regionale» in contrasto con la disciplina statutaria vigente, risultando dunque infondate le censure di illegittimità costituzionale prospettate con riferimento all'art. 123, comma 1, Cost.

2. Va subito notato come quella in commento s'inserisca in una serie ormai abbastanza nutrita di sentenze aventi ad oggetto disposizioni di leggi regionali impugnate per violazione della riserva statutaria ex art. 123, comma 1, Cost. in tema di «forma di governo» regionale e di «organizzazione e funzionamento» della Regione⁽¹⁾.

Sul piano processuale può rimarcarsi il fatto che la Corte costituzionale non abbia avuto esitazioni a ritenere ammissibile la questione proposta da parte statale, benché investente un'intera legge: nel caso concreto, infatti, le normative contenute nella legge impugnata sono parse tra loro omogenee e tutte coinvolte dalle censure di legittimità costituzionale, secondo quanto già statuito nella pregressa giurisprudenza costituzionale⁽²⁾.

Venendo quindi al merito della questione, l'illegittimità costituzionale della legge regionale è dichiarata dalla Corte per violazione della riserva statutaria ex art. 123, comma 1, Cost. in tema di «forma di governo» regionale e di «organizzazione e funzionamento» della Regione.

La Corte rileva infatti come la legge impugnata configuri il Sottosegretario alla Presidenza della Regione come una «rilevante ed impegnativa carica politico-istituzionale», vuoi per la denominazione adottata per l'organo⁽³⁾, vuoi per le funzioni ad esso conferite. Più precisamente, incidono nel campo riservato alla fonte statutaria le disposizioni relative alla nomina del Sottosegretario ed alla sua sostituzione in seno alla Commissione consiliare (art. 1, commi 2 e 7) in quanto attinenti ai rapporti tra Giunta e Consiglio; quelle relative alla partecipazione del Sottosegretario alle sedute della Giunta (art. 1, comma 2) in quanto relative al funzionamento dell'esecutivo regionale; e quelle che attribuiscono al Sottosegretario la funzione di rappresentare il Presidente della Regione (art. 1, commi 3 e 4) in quanto riconducibili all'organizzazione ed al funzionamento della Regione.

3. Per comprendere appieno le predette censure del giudice costituzionale, sembra opportuno anche dare succintamente conto di come il rapporto tra Statuto e legge regionale sia stato ricostruito sia nella stessa giurisprudenza costituzionale, sia a livello dottrinale.

Lo Statuto regionale, posto al vertice della gerarchia delle fonti regionali e sottoposto ai sensi dell'art. 123, comma 1, Cost. al limite dell'«armonia con la Costituzione» (limite c.d. verticale dello Statuto), costituisce secondo l'espressa formulazione della Corte costituzionale una fonte «a competenza riservata e specializzata» nelle materie di cui allo stesso art. 123, comma 1, Cost.⁽⁴⁾ Da tale posizione dello Statuto nel sistema delle fonti viene fatto derivare, da un lato, che esso in quanto fonte «a competenza specializzata» non possa dettare norme al di fuori dei limiti c.d. orizzontali dello Statuto, ovvero degli oggetti di cui all'art. 123, comma 1, Cost.⁽⁵⁾; dall'altro, che altre diverse fonti non possano validamente incidere negli ambiti di cui all'art. 123, comma 1, Cost., ostandovi la natura di fonte «a competenza riservata» dello Statuto⁽⁶⁾.

La posizione dello Statuto al vertice della gerarchia delle fonti regionali e la sua natura di fonte «a competenza specializzata e riservata» renderebbero per taluni il rapporto tra Statuto e legge regionale non «definibile interamente né in termini di gerarchia né in termini di competenza»⁽⁷⁾. Per comprendere quindi le dinamiche del rapporto tra Statuto e legge regionale (la quale in seguito alla revisione del Titolo V Cost. è venuta, tra l'altro, ad acquisire una competenza concorrente nella disciplina del «sistema di elezione» e dei «casi di ineleggibilità e di incompatibilità» del Presidente, dei componenti della Giunta e dei consiglieri regionali, ex art. 122, comma 1, Cost.) sembra necessario chiarire non solo quale sia la natura (assoluta o relativa) della riserva di competenza statutaria, ma anche quale sia l'esatto confine del suo ambito materiale.

La dottrina tende ad attribuire natura relativa alla riserva statutaria ex art. 123, comma 1, Cost., riconoscendo la possibilità di una concorrenza tra lo Statuto (cui spetterebbe la fissazione dei principi) e la legge regionale (cui spetterebbe la disciplina delle regole) in tale ambito. Alcuni Autori, in particolare, hanno evidenziato come l'art. 123, comma 1, Cost., prescrivendo la determinazione ad opera dello Statuto dei «principi fondamentali di organizzazione e funzionamento», sembri «evocare una sorta di riparto verticale di competenza tra lo Statuto e la legge regionale», quanto meno con riferimento alla materia dell'organizzazione e funzionamento⁽⁸⁾. Altri, nel riconoscere il carattere relativo⁽⁹⁾ dell'intera riserva statutaria di cui all'art. 123, comma 1, Cost., hanno evidenziato come lo Statuto possa (in materia di forma di governo) e debba (in materia di organizzazione e funzionamento) «limitarsi a disposizioni di carattere generale o alla determinazione di principi» mentre abbia una capacità prescrittiva più ampia con riferimento agli altri tre oggetti di cui all'art. 123, comma 1, Cost.⁽¹⁰⁾ La «naturale tipicità dei ruoli» dello Statuto e della legge regionale andrebbe dunque in definitiva ricercata, secondo la dottrina, «lungo il crinale sottilissimo della distinzione tra principi e regole», secondo un «riparto verticale tra lo statuto, quale fonte di principi, e la legge regionale, quale fonte di regole»: risulterebbero così illegittime quelle leggi regionali «comprehensive di regole e principi [che] si dotino di questi ultimi in conseguenza di eventuali carenze al riguardo riscontrabili nella fonte statutaria»⁽¹¹⁾.

Così inteso il rapporto tra le due fonti, il riconoscimento alla legge regionale della possibilità di incidere (sia pure limitatamente alle «regole») nell'ambito materiale di cui all'art. 123, comma 1, Cost. implica la necessità di definire gli esatti confini di quest'ultimo, anche per ricostruire conseguentemente a quali limiti c.d. verticali, di volta in volta, sia sottoposto il legislatore regionale ordinario. Qualora infatti l'ambito materiale di intervento sia quello di cui all'art. 123, comma 1, Cost., la legge regionale sarà sottoposta ai limiti dei principi posti dallo Statuto, nei termini sopra precisati; qualora l'ambito materiale sia esterno a quello di cui all'art. 123, comma 1, Cost. e riconducibile alle materie di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 4, Cost., la legge regionale sarà sottoposta ai soli limiti ex art. 117, comma 1, Cost.; qualora l'ambito materiale sia esterno a quello di cui all'art. 123, comma 1, Cost. ma riconducibile al «sistema di elezione»⁽¹²⁾ ed ai «casi di ineleggibilità e di incompatibilità» del Presidente, dei componenti della Giunta e dei consiglieri regionali ai sensi dell'art. 122, comma 1, Cost., la legge regionale sarà sottoposta anche ai principi fondamentali stabiliti con

legge della Repubblica⁽¹³⁾.

Tuttavia la definizione degli ambiti materiali di competenza dello Statuto ex art. 123, commi 1 e 4, Cost., se risulta piuttosto agevole per quanto attiene al «diritto di iniziativa», al «referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione», alla «pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali» ed al «Consiglio delle autonomie locali», appare piuttosto delicata e complessa con riferimento alla «forma di governo» ed all'«organizzazione funzionamento».

All'indomani della revisione dell'art. 123 Cost. ad opera della L. cost. 22 novembre 1999, n. 1, la dottrina si era impegnata a definire, in particolare, il significato dell'espressione «forma di governo»: una nozione giuridico-teoretica⁽¹⁴⁾ il cui trapianto in un testo normativo rivolto a disegnare i contorni di una competenza non poteva che generare incertezze⁽¹⁵⁾. Tuttavia, una volta convenuto⁽¹⁶⁾ che l'espressione «forma di governo» ex art. 123, comma 1, Cost. andasse riferita ai profili strutturali e formali del riparto della funzione di indirizzo politico tra gli organi di vertice della Regione⁽¹⁷⁾, il dibattito dottrinale è parso concentrarsi sulla questione della derogabilità o meno delle disposizioni costituzionali da parte dell'autonomia statutaria ovvero sui limiti c.d. verticali dello Statuto⁽¹⁸⁾ piuttosto che sul problema dell'estensione dell'ambito materiale di competenza di quest'ultimo in tema di forma di governo (limiti c.d. orizzontali).

4. Entrambi i profili appena evocati, ossia il rapporto tra Statuto e legge regionale nelle materie di cui all'art. 123, comma 1, Cost. e la definizione dei confini materiali in tema di «forma di governo» (e, in misura minore, in tema di «organizzazione e funzionamento»), sono al centro sia della sentenza in commento, sia delle altre sentenze della Corte costituzionale che con essa, come accennato all'inizio, sembrano fare sistema.

4.1. In particolare, per quanto attiene al rapporto tra Statuto e legge regionale, la Corte nella sentenza in epigrafe riconosce, richiamando la propria giurisprudenza in materia, come debba predicarsi l'illegittimità costituzionale di leggi regionali «che adottino discipline difformi dal dettato statutario o comunque regolino materie riservate alla fonte statutaria» (punto 3.2 del *considerato in diritto*). A differenza della già menzionata ricostruzione dottrinale che fonda il riparto di competenza tra Statuto e legge regionale in base alla struttura nomologica delle due fonti⁽¹⁹⁾, la Corte sembra dunque impostare il rapporto tra Statuto e legge regionale esclusivamente su un riparto c.d. orizzontale di competenza.

Nelle altre sentenze, allorché gli Statuti regionali assunti dai ricorrenti come parametro interposto di costituzionalità già contengano una disciplina dell'istituto oggetto della legge regionale impugnata, la Corte è parsa propensa ad accogliere le questioni di legittimità costituzionale ove la legge regionale sia in contrasto con i primi⁽²⁰⁾ ed a riconoscerne l'infondatezza in caso di conformità⁽²¹⁾. Nei casi di omessa disciplina (s'intende: di principio) da parte degli Statuti, la Corte nel riconoscere l'illegittimità della legge regionale si limita a dichiarare la «violazione della riserva di Statuto»⁽²²⁾ e, come avviene nella sentenza in commento, l'invasione di «un ambito materiale proprio della fonte statutaria» da parte della legge regionale (punto 3.1 del *considerato in diritto*), senza prospettare, quantomeno in astratto, se comunque sussista la possibilità di una concorrenza principi/regole tra Statuto e legge regionale in tema di forma di governo.

Qualche voce in dottrina pare muoversi con cautela circa il valore da riconoscere *pro futuro* a tale giurisprudenza costituzionale sul contenuto degli Statuti regionali, preferendo qualificare le pronunce fino ad oggi emesse dalla Corte come espressione di un orientamento dettato piuttosto da circostanze contingenti, volto cioè ad indurre le Regioni «ritardatarie» ad adottare i «nuovi» Statuti⁽²³⁾. Non può invero escludersi che la Corte, nel sindacare la legittimità costituzionale di leggi regionali con riferimento ai «nuovi» Statuti segua in futuro, conformemente all'impostazione dottrinale sopra esposta, un *iter* logico più flessibile, caratterizzato dai seguenti passaggi: a) previo accertamento dell'omissione da parte dello Statuto nella determinazione dei principi; b) in caso di omissione, consequenziale dichiarazione di illegittimità costituzionale per «eccesso di normazione» della legge regionale comprensiva di regole e di principi⁽²⁴⁾.

4.2. Peraltro il percorso logico da ultimo accennato dovrà essere preceduto da una fase preliminare, ovvero dall'eventuale sussunzione della fattispecie oggetto della legge regionale impugnata all'interno dell'ambito materiale di cui all'art. 123, comma 1, Cost. (ovvero all'interno dei limiti c.d. orizzontali dello Statuto). A tale fine un utile ausilio è già offerto dalla giurisprudenza costituzionale.

Proprio l'individuazione delle fattispecie disciplinate nelle leggi regionali riconosciute costituzionalmente illegittime ai sensi dell'art. 123, comma 1, Cost. e la rassegna delle affermazioni di principio contenute nelle sentenze della Corte, consentono di comprendere, quanto meno in via induttiva, il secondo dei profili sopra menzionati: quali siano i confini della riserva statutaria in tema di «forma di governo» (e,

in misura minore, di «organizzazione e funzionamento»), così come intesi nella giurisprudenza costituzionale.

Oltre che con riferimento al caso oggetto della sentenza in commento, la Corte ha riconosciuto l'illegittimità, per violazione della riserva statutaria in tema di «forma di governo», di leggi regionali contenenti le seguenti fattispecie: la disciplina della «*prorogatio* degli organi elettivi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o dimissioni, e degli eventuali limiti dell'attività degli organi prorogati»⁽²⁵⁾; la «scelta organizzativa» circa la «distribuzione delle competenze normative» regolamentari tra Giunta e Consiglio⁽²⁶⁾; la «attribuzione esclusiva al Consiglio regionale del potere di determinazione dell'indirizzo politico programmatico e del controllo sulla sua attuazione»⁽²⁷⁾. La Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità, questa volta per violazione della riserva statutaria in tema di «organizzazione e funzionamento», di una legge regionale recante «il principio della distinzione fra politica e amministrazione»⁽²⁸⁾.

Nelle sentenze della Corte si trovano inoltre alcune affermazioni di principio sulla riconducibilità all'ambito materiale «forma di governo»: di istituti, come la *prorogatio*, che con riferimento alla forma di governo nazionale sono disciplinati in Costituzione⁽²⁹⁾; dei «rapporti tra gli organi costituzionali della Regione»⁽³⁰⁾; della conformazione degli organi fondamentali della Regione⁽³¹⁾; delle «scelte fondamentali in ordine al riparto delle funzioni tra gli organi regionali, ed in particolare tra il Consiglio e la Giunta»⁽³²⁾; dei «rapporti tra l'esecutivo regionale e l'assemblea legislativa» e del «funzionamento» del primo⁽³³⁾. Con riguardo invece all'ambito materiale «organizzazione e funzionamento», nella giurisprudenza costituzionale si legge come ad esso sia riconducibile «la materia dell'organizzazione amministrativa della Regione» (attribuita alla competenza legislativa residuale regionale di cui all'art. 117, comma 4, Cost., da esercitare nel rispetto dei principi fondamentali fissati negli Statuti) nonché il «compiuto svolgimento» del principio di cui all'art. 121, comma 4, Cost., che attribuisce la rappresentanza della Regione al Presidente della Giunta⁽³⁴⁾.

5. Conclusivamente, una lettura del rapporto tra Statuto e legge regionale conforme alla *ratio* sottesa al procedimento rinforzato previsto dall'art. 123, commi 2 e 3, Cost. per l'approvazione del primo, sembra implicare necessariamente un'integrazione tra la ricostruzione dottrinale e quella giurisprudenziale sopra esposte.

Il dispiegarsi del rapporto tra Statuto e legge regionale alla luce del criterio di ragionevolezza ovvero sia attraverso un riparto c.d. verticale (principi/regole) tra le due fonti, come auspicato dalla dottrina sopra citata⁽³⁵⁾, eviterebbe infatti una «regolazione statutaria troppo invasiva [che] darebbe luogo ad una compressione del potere delle maggioranze future e ad una conseguente lesione del principio democratico»⁽³⁶⁾.

Per altro (non secondario) verso, solo ove una simile dinamica dei rapporti tra Statuto e legge regionale si svolgesse all'interno di una lettura rigorosa (come quella oggi compiuta dalla Corte costituzionale) dell'ambito materiale statutario di cui all'art. 123, comma 1, Cost. (limite c.d. orizzontale), si realizzerebbe un risultato conforme alla *ratio* garantistica delle minoranze insita nel procedimento rinforzato di adozione dello Statuto di cui all'art. 123, commi 2 e 3, Cost.⁽³⁷⁾

 (*) Il giudizio di legittimità costituzionale della L.R. Molise 23 febbraio 2007, n. 4 ("Istituzione del Sottosegretario alla Presidenza della Regione") è stato promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri depositato in cancelleria l'8 maggio 2007, iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2007 e pubblicato in *Gazz. Uff.* n. 20, I Serie speciale, dell'anno 2007.

(1) Cfr. Corte cost., 14 giugno 2007, n. 188; Id., 24 marzo 2006, n. 119; Id., 13 gennaio 2006, n. 3; Id., 29 ottobre 2003, n. 324; Id., 21 ottobre 2003, n. 313; Id., 5 giugno 2003, n. 196.

(2) Cfr. Corte cost., 22 giugno 2006, n. 238; Id., 27 gennaio 2006, n. 22; Id., 19 dicembre 2003, n. 359.

(3) Sulla «valenza qualificativa» e sulla «forza connotativa» dei *nomina* degli organi regionali impiegati dal legislatore regionale, cfr. sentenze Corte cost., 3 luglio 2002, n. 306; Id., 12 aprile 2002, n. 106.

(4) Cfr. Corte cost., 6 dicembre 2004, n. 379; Id., 6 dicembre 2004, n. 378; Id., 2 dicembre 2004, n. 372.

(5) Per tale inquadramento prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, cfr.

D'Atena, *Forma e contenuto degli Statuti regionali ordinari*, in *Scritti in onore di V. Crisafulli*, II, Padova, 1985, 236; *contra*, sulla base di una distinzione tra contenuto necessario ed eventuale dello Statuto, De Siervo, *Gli Statuti delle Regioni*, Milano, 1974, 296 e segg.; per tale inquadramento oggi, cfr. D'Atena, *I nuovi statuti regionali ed i loro contenuti programmatici*, in *I nuovi Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria* a cura di D'Atena, Milano, 2008, 67.

(6) Per un caso di legge statale riconosciuta costituzionalmente illegittima per violazione della competenza statutaria ex art. 123 Cost. prima della L. cost. 22 novembre 1999, n. 1, cfr. Corte cost., 18 luglio 1989, n. 407, richiamata nella sentenza in epigrafe.

(7) Padula, *Commento all'art. 123 Cost.*, in *Comm. Cost.* a cura di Bartole, Bin, Padova, 2008, 1114.

(8) D'Atena, *La nuova autonomia statutaria delle Regioni*, in *Rass. Parlam.*, 2000, 3, 615.

(9) Così, espressamente, Olivetti, *Nuovi Statuti e forma di governo delle Regioni. Verso le Costituzioni regionali?*, Bologna, 2002, 151.

(10) Tarli Barbieri, *I referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione di cui all'art. 123 Cost.*, in *Il ruolo delle assemblee legislative. I. La nuova forma di governo delle Regioni* a cura di Carli, Torino, 2001, 154 e seg.

(11) Ruggeri, *Le fonti del diritto regionale: ieri, oggi, domani*, Torino, 2001, 122-124.

(12) Peraltro, sulle diverse interpretazioni dell'ambito di estensione di tale espressione, Carli-Fusaro, *Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e autonomia statutaria delle Regioni*, in *Comm. Cost.* a cura di Branca, Pizzorusso, Bologna-Roma, 2002, 103 e segg.; Lanchester, *Il sistema elettorale e la novella dell'art. 122 della Costituzione*, in *Verso una fase costituente delle Regioni? Problemi di interpretazione della l. cost. 22 novembre 1999, n. 1* a cura di Ferrara, Milano, 2001, 32 e segg.

(13) Sulle scelte idonee a «condizionare la legislazione elettorale regionale», ma riconducibili alla competenza materiale dello Statuto in tema di «forma di governo», cfr. sentenza Corte cost. 13 gennaio 2004, n. 2, nonché Tarli Barbieri, *Il complesso mosaico delle fonti in materia di sistema di elezione del Presidente e dei consiglieri regionali*, in *Osservatorio sulle fonti 2005. I nuovi Statuti regionali* a cura di Caretti, 2006, Torino, 126.

(14) Barbera, *La forma di governo negli Statuti regionali*, in AA.VV., *La potestà statutaria regionale nella riforma della Costituzione. Temi rilevanti e profili comparati*, 2001, 20.

(15) Tosi, *Le «leggi statutarie» delle regioni ordinarie e speciali: problemi di competenza e di procedimento*, in *Le fonti del diritto regionale alla ricerca di una nuova identità* a cura di Ruggeri, Silvestri, Milano, 2001, 44.

(16) Carli-Fusaro, *op. cit.*, 81.

(17) Rescigno, voce "Forme di Stato e forme di governo, I) Diritto costituzionale", in *Enc. Giur. Treccani*, XIV, Roma, 1989, 12.

(18) Su cui cfr. Corte cost., 20 gennaio 2006, n. 12; Id., 3 luglio 2002, n. 304; Id., 13 gennaio 2004, n. 2.

(19) Ruggeri, *op. cit.*, 85, nota. 87.

(20) Cfr. Corte cost., 14 giugno 2007, n. 188; Id., 24 marzo 2006, n. 119; Id., 29 ottobre 2003, n. 324; Id., 21 ottobre 2003, n. 313.

(21) Cfr. Corte cost., 13 gennaio 2006, n. 3.

(22) Cfr. Corte cost., 5 giugno 2003, n. 196.

(23) Giangaspero, *Ancora una decisione di incostituzionalità di una legge regionale per violazione della competenza dei nuovi statuti*, in *Regioni*, 2008, 969 e segg.

(24) Ruggeri, *op. cit.*, 122-124.

(25) Cfr. Corte cost., 5 giugno 2003, n. 196.

- (26) Cfr. Corte cost., 21 ottobre 2003, n. 313; Id., 29 ottobre 2003, n. 324; Id., 24 marzo 2006, n. 119.
- (27) Cfr. Corte cost., 14 giugno 2007, n. 188.
- (28) Cfr. Corte cost., 14 giugno 2007, n. 188.
- (29) Cfr. Corte cost., 5 giugno 2003, n. 196.
- (30) Cfr. Corte cost., 21 ottobre 2003, n. 313.
- (31) Cfr. Corte cost., 13 giugno 2006, n. 3.
- (32) Cfr. Corte cost., 14 giugno 2007, n. 188.
- (33) Cfr. Corte cost., 13 giugno 2008, n. 201.
- (34) Cfr., rispettivamente, Corte cost., 14 giugno 2007, n. 188 e Id., 13 giugno 2008, n. 201.
- (35) Ruggeri, *op. cit.*, 122-124.
- (36) Olivetti, *op. cit.*, 150.

(37) Per la sentenza in epigrafe, cfr. *Gazz. Uff.*, I Serie speciale, 18 giugno 2006, n. 26. Per un commento alla sentenza, cfr. Giangaspero, *op. cit.* Per i precedenti aventi per oggetto leggi regionali impugnate per violazione della riserva statutaria di cui all'art. 123, comma 1, Cost., cfr. Corte cost., 14 giugno 2007, n. 188, in *Giur. Cost.*, 2007, 1800 e segg., sulla quale cfr. Maccabiani, *La Corte insiste e bacchetta il Legislatore regionale: allo Statuto quel che è dello Statuto*, 2007, in www.forumcostituzionale.it e Mangia, *I limiti (formali) degli statuti materiali*, in *Regioni*, 2007, 1037 e segg.; Id., 24 marzo 2006, n. 119, in *Giur. Cost.*, 2006, 1141 e segg.; Id., 13 gennaio 2006, n. 3, *ibid.*, 27 e segg., sulla quale cfr. Padula, *La Corte costituzionale e l'interesse a ricorrere nel giudizio in via principale: verso la fine delle oscillazioni?*, in *Regioni*, 2006, 769 e segg.; Id., 29 ottobre 2003, n. 324, in *Giur. It.*, 2004, 2021 e segg., con nota di De Santis, sulla quale cfr. Giupponi, *Potestà regolamentare regionale, riserva di legge e principio di legalità dopo la riforma del Titolo V della Costituzione: "repetita... consolidant"*, in *Regioni*, 2004, 694 e segg.; Id., 21 ottobre 2003, n. 313, in *Giur. It.*, 2004, 2247 e segg., con nota di Camerlengo, *La Corte costituzionale e la dimensione soggettiva del potere regolamentare regionale*, sulla quale cfr. Balboni, *Il ruolo degli Statuti: «l'autonomia è la regola; i limiti sono l'eccezione»*, 2003, in www.forumcostituzionale.it; Id., *La potestà regolamentare regionale nel quadro dell'autonomia statutaria*, in *Regioni*, 2003, 648 e segg.; Bessi, *La titolarità del potere regolamentare regionale: la scelta spetta agli Statuti*, in *Quaderni regionali*, 2005, 129 e segg.; Giangaspero, *Statuti regionali ordinarie e potere regolamentare regionale*, in *Regioni*, 2004, 658 e segg.; Luciani, *I regolamenti regionali restano (per ora) ai Consigli*, in *Giur. Cost.*, 2003, 2984 e segg.; Ruggeri, *L'autonomia statutaria al banco di prova del riordino del sistema regionale delle fonti*, 2003, in www.forumcostituzionale.it; Tarli Barbieri, *La Corte costituzionale «riconsegna» il potere regolamentare ai Consigli regionali, nella «transizione infinita» verso i nuovi Statuti*, in *Giur. Cost.*, 2003, 2990 e segg. ; Id., 5 giugno 2003, n. 196, *ibid.*, 1489 e segg., sulla quale cfr. Morrone, *Sistema elettorale e prorogatio degli organi regionali*, in *Regioni*, 2003, 1269 e segg.

Per le sentenze della Corte costituzionale aventi per oggetto disposizioni programmatiche contenute in Statuti regionali impugnate per violazione dell'ambito materiale di cui all'art. 123, comma 1, Cost. (limiti c.d. orizzontali), in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità per l'impossibilità di riconoscere «efficacia giuridica» alle disposizioni impugnate, cfr. Corte cost., 6 dicembre 2004, n. 379, in *Giur. Cost.*, 2004, 4161 e segg.; Id., 6 dicembre 2004, n. 378, *ibid.*, 4109 e segg.; Id., 2 dicembre 2004, n. 372, *ibid.*, 4022 e segg., sulle quali Anzon, *La Corte condanna all'«inefficacia giuridica» le norme «programmatiche» degli Statuti regionali ordinari*, *ibid.*, 4057 e segg.; Cuocolo, *I nuovi statuti regionali fra Governo e Corte costituzionale*, *ibid.*, 4047 e segg.; Mangia, *Il ritorno delle norme programmatiche*, *ibid.*, 4068 e segg.

Per le sentenze della Corte costituzionale aventi per oggetto disposizioni contenute in Statuti regionali impugnate per violazione delle disposizioni costituzionali in materia di forma di governo (limiti c.d. verticali) e riconosciute costituzionalmente illegittime dalla Corte data la natura inderogabile della disciplina costituzionale, cfr. Corte cost., 20 gennaio 2006, n. 12, in *Giur. It.*, 2007, 827 e segg., con nota di De Luca, *Statuti regionali: forma di governo presidenziale e tendenza alla «razionalizzazione»*. Un'altra pronuncia severa della Corte, sulla quale cfr. Mangiameli, *Lo Statuto della Regione Abruzzo al vaglio della Corte costituzionale*, in *Regioni*, 2006, 778 e segg.; Ruggeri, *Il cappio alla gola degli statuti regionali (a margine di Corte Cost. n. 12 del 2006 e di altre pronunzie recenti in tema di autonomia*

statutaria), in *Nuove autonomie*, 2006, 535 e segg.; Id., 13 gennaio 2004, n. 2, in *Giur. It.*, 2005, 6 e segg., con nota di Pasotti, *L'elezione del presidente della Giunta e del suo «Vice» nello Statuto calabrese ed i suoi limiti*, sulla quale cfr. Bin, *Un passo avanti verso i nuovi Statuti regionali*, in *Regioni*, 2004, 909 e segg.; Carlassare, *La sent. n. 2 del 2004 tra forma di governo e forma di stato*, *ibid.*, 920 e segg.; Olivetti, *Lo «spirito della Costituzione»: un concetto giuridicamente inutile*, in *Giur. Cost.*, 2004, 38 e segg.; Id., 3 luglio 2002, n. 304, in *Giur. It.*, 2003, 423 e segg., con nota di Mastromarino, *Potestà statutaria e forma di governo regionale: interviene la Corte*.

Per l'ulteriore giurisprudenza costituzionale citata nella sentenza in epigrafe: circa la «valenza qualificativa» e la «forza connotativa» dei *nomina* degli organi regionali impiegati dal legislatore regionale, cfr. Corte cost., 3 luglio 2002, n. 306, in *Giur. It.*, 2002, 2221 e segg.; Id., 12 aprile 2002, n. 106, *ibid.*, 2228 e segg., con note di De Santis, *Fallito il tentativo di istituire il parlamento della regione Liguria*, di Buratti, *Sovranità popolare e rappresentanza regionale*, e di Mastromarino, *Nessun futuro per i parlamenti regionali?*; circa l'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale di un'intera legge in caso di normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure di legittimità costituzionale, cfr. Id., 22 giugno 2006, n. 238, in *Giur. Cost.*, 2006, 2386 e segg.; Id. 27 gennaio 2006, n. 22, in *Giur. It.*, 2006, 1507 e segg.; Id. 19 dicembre 2003, n. 359, in *Giur. Cost.*, 2003, 3709 e segg.; circa l'illegittimità di una legge statale riconosciuta costituzionalmente illegittima per violazione della riserva statutaria ex art. 123 Cost. prima della L. cost. 22 novembre 1999, n. 1, cfr. Id. 18 luglio 1989, n. 407, in *Gazz. Uff.*, 26 luglio 1989, n. 30.

Sul criterio della competenza, in generale, v. Crisafulli, *Gerarchia e competenza nel sistema costituzionale delle fonti*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1960, 4, 775 e segg., e Ruggeri, *Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative*, Milano, 1977. Sulla nozione di forma di governo, in generale, v. Rescigno, voce "Forme di Stato e forme di governo, I) Diritto costituzionale", cit. Sulla collocazione dello Statuto regionale nel sistema delle fonti prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, v. De Siervo, *Gli Statuti delle Regioni*, cit.; D'Atena, *Forma e contenuto degli Statuti regionali ordinari*, cit., 217 e segg.; Pitruzzella, voce "Forme di Stato e di governo, II) Forma di governo regionale", in *Enc. Giur. Treccani*, XIV, Roma, 1989; De Siervo, voce "Statuti regionali", in *Enc. Dir.*, XLII, Milano, 1990; D'Atena, voce "Statuti regionali", in *Enc. Giur. Treccani*, XXX, Roma, 1993. Sulla collocazione dello Statuto regionale nel sistema delle fonti dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, v. D'Atena, *La nuova autonomia statutaria delle Regioni*, cit., 599 e segg.; Barbera, *op. cit.*, 13 e segg.; Lanchester, *op. cit.*; Ruggeri, *Le fonti del diritto regionale: ieri, oggi, domani*, cit.; Spadaro, *Il limite costituzionale dell'«armonia con la Costituzione» e i rapporti tra lo Statuto e le altre fonti del diritto*, in AA.VV., *La potestà statutaria regionale nella riforma della Costituzione. Temi rilevanti e profili comparati*, 2001, 81 e segg.; Tarli Barbieri, *I referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione di cui all'art. 123 Cost.*, cit., 146 e segg.; Tosi, *op.cit.*, 43 e segg.; Carli-Fusaro, *op.cit.*; D'Atena, *Statuti regionali e disciplina delle fonti: tre domande*, cit.; Olivetti, *Nuovi Statuti e forma di governo delle Regioni. Verso le Costituzioni regionali?*, cit.; Caravita, *Corte costituzionale e Regioni due anni dopo la riforma. L'autonomia statutaria*, in *Regioni*, 2004, 308 e segg.; *Gli Statuti di seconda generazione. Le Regioni alla prova della nuova autonomia* a cura di Bifulco, Torino, 2006; Catelani, *L'ordinamento regionale*, Padova, 2006; Tarchi-Bessi, *Commento all'art. 123 Cost.*, in *Comm. Cost.* a cura di Bifulco, Celotto, Olivetti, Torino, 2006, III, 2451 e segg.; Tarli Barbieri, *Il complesso mosaico delle fonti in materia di sistema di elezione del Presidente e dei consiglieri regionali*, cit., Torino, 111 e segg.; D'Atena, *I nuovi statuti regionali ed i loro contenuti programmatici*, cit., 55 e segg.; Olivetti, *La forma di governo e la legislazione elettorale: Statuti "a rime obbligate"?*, in *I nuovi Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria* a cura di D'Atena, Milano, 2008, 55 e segg.; Padula, *Commento all'art. 123 Cost.*, cit., 1113 e segg.

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.